



Finanziato dall'Unione Europea  
NextGeneration EU



**Repertorio n. 39289**

## COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

**PNRR- ID 502/CUC- Contratto di appalto per l'affidamento dei lavori per realizzazione di una fognatura per acque meteoriche nel quartiere di Sassonia nel Comune di Fano- PROGETTO FINANZIATO DALL' UNIONE EUROPEA- NEXT GENERATION EU- M2C4 -TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA – 2.2: INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI- CUP E36H19000080004 - CIG n. 9560105039 – Numero Gara 8862531.**

### *Repubblica Italiana*

L'anno duemilaventitré (2023) questo giorno dieci (10) del mese di maggio, avanti a me dott. Stefano Morganti, Segretario Generale del Comune di Fano, e come tale abilitato a ricevere e rogare contratti nella forma pubblica amministrativa nell'interesse del Comune, sono comparsi i seguenti signori che mi hanno chiesto di ricevere questo atto da stipularsi in modalità elettronica, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016:

- ing. Federico Fabbri, [REDACTED]

[REDACTED] che interviene nel presente atto in qualità di Dirigente del Settore Lavori Pubblici in rappresentanza e per conto dell'Amministrazione Comunale, ai sensi del Provvedimento Sindacale n. 13 del 30 luglio 2021 e dell'art. 107, comma 3, del Decreto Legislativo n. 267/2000;

- sig. Giuseppe Tedesco, [REDACTED]

[REDACTED] il quale interviene alla stipula del presente atto nella sua qualità di Procuratore speciale della ditta **CO. E ST. COSTRUZIONI E STRADE S.R.L.**, con sede legale in Via Martin Luther King snc – 85047 Moliterno (PZ), C.F. n. 07363840583 e P.I. n. 00996120762, giusta procura speciale a rogito dott.ssa Beatrice Simone, Notaio in Potenza, repertorio n. 68684, raccolta n. 25039, del 11 marzo 2016, registrata a Potenza il 15 marzo 2016 al n. 1348 Serie 1T, allegata al presente atto in copia informatica dichiarata conforme all'originale analogico, e che il suddetto Procuratore attesta che è tuttora valida ed operante per non essergli stata revocata né in tutto né in parte.

Essi Signori, della cui identità personale e qualifica io Segretario Generale del Comune di Fano sono personalmente certo, mi hanno richiesto di fare risultare dal presente atto quanto segue:

Premesso che:

- con Deliberazione di Giunta comunale n. 512 del 16 dicembre 2022 veniva approvato il progetto esecutivo per la “Realizzazione di una fognatura per acque meteoriche nel quartiere di Sassonia nel Comune di Fano ”, redatto dall'Ing. Giacomo Furlani, Legale Rappresentante della società IDRAULICA & AMBIENTE, con sede in Pesaro, via Bruno Bedosti n.21 (codice fiscale e partita iva 02403470418), per l'importo complessivo di € 1.755.000,00;
- il progetto è stato validato ai termini dell' art. 26 comma 6 lett. d) e comma 8) del Decreto Legislativo n° 50 del 18/04/2016 e s.m.i., dal Responsabile Unico del Procedimento, ing. Federico Fabbri, in data 14 dicembre 2022;

- l'intervento risulta inserito nell'elenco annuale del Programma dei lavori pubblici triennio 2022-2024, annualità 2022, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 243 del 23.12.2021, come successivamente aggiornato con delibera del 29 novembre 2022, nr. 207 con i seguenti codici: CUP E36H19000080004- CUI L00127440410202000005;
- il progetto di che trattasi, è stato finanziato in parte con fondi PNRR Missione 2-C 4- I 2.2 per l'importo di € 1.420.804,63 e in parte con contributi straordinari della società partecipata dall'Ente ASET S.p.A.;
- Direttore dei Lavori è l'Ing. Giacomo Furlani;
- con determinazione a contrattare del Dirigente del Settore Lavori Pubblici, n. 3112 del 19 dicembre 2022 e della Delibera del CDA del 12 dicembre 2022 e della Determina del Dirigente Area Reti e Impianti di Aset S.p.A. del 13 dicembre 2022 (così nel disciplinare), si è stabilito quanto segue:
  - di assegnare alla CUC, l'indizione della procedura di gara per l'affidamento dei presenti lavori mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., con applicazione del criterio del minor prezzo inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso percentuale sull'importo a base di gara al netto degli oneri per la sicurezza, per l'importo : lavori a misura a base di gara € 1.137.362,41 soggetto a ribasso (di cui € 147.575,16 per costo della manodopera), oltre a € 53.720,23 per oneri della sicurezza, per un totale di € 1.191.082,64 Iva esclusa;
  - la procedura di gara è così codificata: CIG n. 9560105039 – Numero Gara 8862531;
  - con determinazione del Dirigente della CUC n. 3133 del 20 dicembre 2022, è stato approvato il bando e il disciplinare di gara e relativa modulistica per

procedere all'affidamento dei lavori in oggetto in conformità alla determinazione a contrattare del Dirigente dei Lavori Pubblici n. 3112/2022 e della Delibera del CDA del 12 dicembre 2022 e della Determina del Dirigente Area Reti e Impianti di Aset S.p.A. del 13 dicembre 2022;

- il disciplinare di gara redatto in base alle indicazioni di cui sopra, unitamente alla modulistica a corredo della documentazione stessa, veniva pubblicato, ai sensi di legge, sulla G.U.R.I. n. 150 del 23 dicembre 2022, sulla piattaforma telematica Tuttogare, su Amministrazione trasparente ed all'Albo Pretorio online – Bandi di gara e contratti, dal 23 dicembre 2022 alle ore 12,00 del giorno 18 gennaio 2023, sul sito del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti (id. 29760) e, per estratto su un quotidiano a diffusione nazionale e un regionale (Il Messaggero ed. naz., e Il Corriere Adriatico reg. del 27 dicembre 2022);

- a seguito di gara telematica esperita mediante procedura aperta, in data 24 gennaio 2023, la migliore offerta è risultata quella della ditta: **CO. E ST. COSTRUZIONI E STRADE S.R.L** con sede legale in Via Martin Luther King snc – 85047 Moliterno (PZ) , C.F. n. 07363840583 e P.I. n. 00996120762 con un ribasso del **22,147%**, come risulta dal relativo verbale;

- ai fini dell'efficacia del contratto, ai sensi dell'art. 81 del D.Lgs. n. 50/2016, è stata acquisita la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale previsti dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, tramite il sistema FVOE predisposto dall'ANAC e d'ufficio;

- è stato acquisito il DURC on line, dal quale risulta che la predetta ditta, è in regola con il versamento dei contributi previdenziali e assicurativi e precisamente: matricola INPS n. 6402372912, INAIL n. 005531129 – PAT 72040267/48 – codice cassa edile Potenza: PZ00; matricola 3946;

- la ditta CO. E ST. COSTRUZIONI E STRADE S.R.L è in possesso di attestazione SOA per la categoria OG6 per classifica adeguata ai lavori da svolgere e ha dichiarato in sede di gara di voler subappaltare le lavorazioni appartenenti alla predetta categoria nella misura del 49,99%;
- l'Appaltatore ha in corso di aggiornamento l'iscrizione alle white-list della Prefettura di Potenza e pertanto nelle more del rinnovo dell'iscrizione la stessa mantiene la propria efficacia, giusta circolare del Ministero dell'Interno prot. n. 11001/119/12 del 14/08/2013;
- con determinazione di aggiudicazione definitiva ed efficace n. 405 del 23 febbraio 2023 della Dirigente della CUC, si disponeva l'affidamento del presente appalto alla ditta **CO. E ST. COSTRUZIONI E STRADE S.R.L.**, per l'importo di aggiudicazione di euro 939.190,99 di cui euro 885.470,76 per lavori a misura, (al netto del ribasso del 22,147% sull'importo a base di gara di euro 1.137.362,41) ed euro € 53.720,23 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA;
- ai sensi dell'art. 76 comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, l'aggiudicazione definitiva è stata comunicata in data 28 febbraio 2023;
- l'Avviso di aggiudicazione della procedura di gara è stato pubblicato sulla piattaforma telematica Tuttogare, in Amministrazione trasparente e all'Albo Pretorio on-line dal 28/02/2023, sulla G.U.R.I. n. 26 del 3/03/2023 e Ministero delle Infrastrutture e Trasporti (id. 31681) e per estratto su un quotidiano a diffusione nazionale e uno locale (Il Il Messaggero ed. naz., e Il Corriere Adriatico reg. del 4/03/2023);
- il “termine dilatorio” di cui all’art. 32, comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. è scaduto;

- con determinazione n. 1008 del 27 aprile 2023 del Dirigente Settore Lavori Pubblici, si è preso atto dell'intervenuta aggiudicazione a favore della ditta CO. E ST. COSTRUZIONI E STRADE S.R.L. e si è rimodulato il quadro tecnico economico di progetto;
- l'Appaltatore ha presentato prima della stipula del contratto, ai sensi dell'art.1, comma 1, del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187, la dichiarazione circa la composizione societaria;
- l'Appaltatore ha sottoscritto, prima della stipula del contratto, la dichiarazione di conformità agli standard sociali minimi", in conformità all'allegato 1 al decreto del Ministero dell'Ambiente 6 giugno 2012 (pubblicato in G.U. n. 159 del 10 luglio 2012);
- che il RUP, ai sensi dell'art. 31, comma 4, lett. e) del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., e l'appaltatore concordano e danno atto, che sussistono le condizioni per l'immediata cantierabilità dei lavori;
- ai fini del presente contratto, il sig. Giuseppe Tedesco, quale Procuratore speciale della ditta Appaltatrice, dichiara di aver eletto domicilio in Fano, presso la sede Municipale in via San Francesco d'Assisi n. 76.

Tutto ciò premesso e ratificato dalle parti contraenti, come sopra costituite, che dichiarano di tenere e valere la suesposta narrativa come parte integrante e dispositiva del presente contratto, le parti medesime convengono e stipulano quanto appresso:

#### **Art. 1 – Oggetto e ammontare dell'appalto**

Il dott. ing. Federico Fabbri, in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Fano che rappresenta, affida in appalto, alla ditta **CO. E ST. COSTRUZIONI E STRADE S.R.L.**, con sede legale in Via Martin Luther King snc – 85047

Moliterno (PZ), C.F. n. 07363840583 e P.I. n. 00996120762, d'ora innanzi denominata Appaltatore, che in persona del suo costituito rappresentante accetta, i lavori per "realizzazione di una fognatura per acque meteoriche nel quartiere di Sassonia nel Comune di Fano -" in conformità al progetto indicato in premessa, nonché all'offerta economica presentata.

L'Appaltatore, i subappaltatori, i sub-contrattisti, gli esecutori, nello svolgimento delle prestazioni e delle attività oggetto del presente Contratto, sono tenuti al rispetto e all'attuazione dei principi e degli obblighi specifici di cui al D.L. n. 77/2021 relativi al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali c.d. "do No Significant Harm" (DNSH) ai sensi dell'art. 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, nonché del principio del contributo all'obiettivo climatico.

#### **Art. 2 – Corrispettivo dell'appalto**

L'importo totale contrattuale ammonta ad euro **939.190,99** (euro novecentotrentanovemilacentonovanta virgola novantanove centesimi) di cui euro 885.470,76 per lavori a misura, al netto del ribasso del 22,147% ed euro € 53.720,23 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA.

L'appalto viene affidato ed accettato senza riserva alcuna dall'appaltatore sotto l'osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle condizioni e delle modalità di cui al capitolato speciale d'appalto e di cui ai documenti facenti parte integrante del progetto posto a base di gara che l'appaltatore dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

Il contratto è stipulato interamente "a Misura" ai sensi dell'articolo 59, comma 5-bis, del D.Lgs n.50/2016 e dell'articolo 43, comma 7 del D.P.R. 207/2010

così come applicabile, per cui si procederà all'applicazione, alle quantità effettivamente autorizzate e regolarmente eseguite, dei prezzi unitari dell'elenco prezzi contrattuale di cui ai successivi commi del presente Articolo e dei prezzi unitari della sicurezza non soggetti a ribasso di cui ai successivi commi del presente Articolo.

E' parte integrante del contratto e si intende come «elenco dei prezzi unitari contrattuali», l'elenco dei prezzi unitari di progetto a cui si applica il ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario/appaltatore in sede di gara. Il ribasso di gara si intende offerto e applicato a ciascuno dei prezzi unitari in elenco di progetto al netto degli oneri sicurezza inclusi (CSI). I prezzi così ribassati ed a cui vanno aggiunti i relativi oneri della sicurezza inclusi (CSI) e non soggetti a ribasso, costituiscono i prezzi contrattuali da applicare alle singole quantità eseguite.

E' altresì parte integrante del contratto, l'elenco dei prezzi unitari della sicurezza non soggetti a ribasso così come individuato in sede di progetto dal Committente.

### **Art. 3 – Documenti facenti parte integrante del contratto**

Le parti contraenti espressamente riconoscono che le loro reciproche obbligazioni inerenti, connesse, conseguenti e, comunque, derivanti dall'appalto dei lavori in argomento sono disciplinate, oltre che dalle leggi vigenti in materia, dal presente atto e dai seguenti documenti:

- 1) Capitolato generale d'Appalto approvato con D.M. 19/04/2000 n. 145, per la parte ancora vigente;
- 2) Capitolato Speciale d'Appalto – parte amministrativa;
- 3) Capitolato Speciale d'Appalto – parte tecnica;



- 4) Elenco prezzi unitari ed analisi prezzi;
- 5) Computo metrico estimativo;
- 6) Relazione generale e specialistica;
- 7) Relazione idraulica;
- 8) Quadro economico;
- 9) Quadro incidenza manodopera;
- 10) cronoprogramma;
- 11) Piano di sicurezza e coordinamento;
- 12) Piano di manutenzione;
- 13) Elenco Ditte;
- 14) Documentazione fotografica;
- 15) Relazione archeologica preventiva;
- 16) Relazione di sostenibilità ambientale;
- 17) Tav. G1 – Tav. G2.1- Tav. G2.2 Tav. G2.3 – Tav. G3.1 – Tav. G3.2 – Tav. G4 – Tav. G5 – Tav. G6 – Tav. G7.1 – Tav. G7.2 – Tav. G8 – Tav. G9;
- 18) Piano Operativo di Sicurezza, ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
- 19) Delibera di Giunta Comunale n. 512 del 16 dicembre 2022 di approvazione del progetto esecutivo;
- 20) Determinazione a contrattare n. 3112 del 19 dicembre 2022 del Dirigente del Settore Lavori Pubblici, e della Delibera del CDA del 12 dicembre 2022 e della Determina del Dirigente Area Reti e Impianti di Aset S.p.A. del 13 dicembre 2022;
- 21) Determinazione n. 3133 del 20 dicembre 2022 del Dirigente della CUC di avvio della procedura e approvazione del bando e disciplinare di gara;

- 22) Verbale di gara;
- 23) Determinazione n. 405 del 23 febbraio 2023 di aggiudicazione definitiva della Dirigente della CUC;
- 24) Determinazione n. 1008 del 27 aprile 2023 di del Dirigente Settore Lavori Pubblici, di presa d'atto della determinazione di aggiudicazione definitiva di cui sopra;
- 25) dichiarazione di valutazione dei rischi di cui all'art.17, comma 1, lettera a) ed art. 29, comma 5, e di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'art. 14, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

Le indicazioni di cui alle voci dell'elenco prezzi, al Capitolato Speciale d'Appalto ed agli elaborati grafici del progetto esecutivo, forniscono la consistenza quantitativa e qualitativa e le caratteristiche di esecuzione delle opere oggetto del presente contratto. In caso di indicazioni discordanti fra i documenti di cui sopra, devono considerarsi prevalenti quelle degli elaborati grafici. Devono, comunque, intendersi compresi nei prezzi di elenco anche tutti quei lavori di dettaglio che, pur non espressamente indicati nelle singole voci di detto elenco risultino comunque necessari per dare le lavorazioni stesse compiute a perfetta regola d'arte.

Sono parte del presente contratto e si intendono allegati per formare parte integrante e sostanziale anche se non materialmente uniti al medesimo, i seguenti documenti:

- a. il capitolato speciale d'appalto;
- b. l'elenco prezzi;
- c. il computo metrico estimativo;

che vengono sottoscritti dalle parti in segno di accettazione e conservati agli

atti della stazione appaltante.

Sono altresì sottoscritti con firma digitale in segno di conoscenza ed accettazione gli altri documenti sopra riportati, non allegati, depositati e conservati agli atti della stazione appaltante.

#### **Art. 4 – Tempo per l’inizio e l’ultimazione dei lavori**

I lavori devono essere consegnati e iniziati entro 45 giorni dalla presente stipula.

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in **168 (centosessantaotto)** giorni consecutivi decorrenti dalla data riportata nel verbale di inizio lavori.

L’Appaltatore, qualora per causa ad esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori entro la scadenza del termine contrattuale, può chiedere proroghe, a norma dell'art. 107 del D.lgs. n. 50/2016, compatibilmente con il termine di ultimazione dei lavori oggetto di finanziamento.

#### **Art. 5 – Penale per ritardi e penali per inadempimenti relativi al PNRR**

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori viene applicata una penale pari ad **UNO per mille** dell'importo contrattuale, con le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto.

Le penali saranno applicate anche per i seguenti, eventuali, ritardi:

- a. nell'inizio lavori rispetto alla data di consegna dei lavori;
- b. nell'inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna imputabili all'appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti;
- c. nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data

fissata dalla DL;

d. nel rispetto dei termini imposti dalla DL per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.

In riferimento alle penali di cui al comma 2, valgono le seguenti disposizioni: la penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a), non si applica se l'appaltatore rispetta la prima soglia temporale successiva fissata nel programma esecutivo dei lavori; la penale di cui al comma 2, lettera b) e lettera d), è applicata all'importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui al comma 2, lettera c) è applicata all'importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati. Sulla base di tali indicazioni le penali sono applicate in sede di conto finale ai fini della verifica in sede di regolare esecuzione.

L'importo complessivo delle penali sopra determinate non può superare il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale.

L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

In merito alla disciplina del PNRR – PNC il mancato rispetto degli impegni previsti nei documenti di gara di cui all'art. 47, comma 3 e 3 bis del DL 77/2021 è prevista l'applicazione delle penali come definite al comma 6 del medesimo DL.

(In caso di operatori economici che occupano un numero da 15 a 50 dipendenti)

La violazione degli obblighi di cui all'art. 47 comma 3 DL 77/2021 determina, altresì, l'impossibilità per l'operatore economico di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di 12 mesi ad

ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse PNRR, PNC e altri fondi Europei; L'inadempimento dell'obbligo, in caso di aggiudicazione dell'appalto e di necessità di assumere 3 o più unità di personale per l'esecuzione del contratto, ad assicurare una quota pari almeno al 30% delle assunzioni necessarie sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile, rilevato prima della sottoscrizione del contratto determina l'annullamento dell'aggiudicazione, se rilevato dopo la sottoscrizione del contratto si applicheranno le penali previste. Le Penali in questione, commisurate alla gravità della violazione e proporzionali rispetto all'importo di aggiudicazione/del contratto o alle prestazioni del contratto, sono quantificate dalla Stazione Appaltante, per il tramite del RUP, come segue: per ogni violazione relativa all'inadempimento di ciascuno dei commi 2, 3, 3-bis, 4 dell'Art. 47 del D.L. 77/2021 convertito con Legge n.108/2021 e s.m.i , si applicherà una penale in euro compresa fra un valore minimo, corrispondente allo 0,6‰ (zerovirgolasei‰) dell'importo del presente contratto, e valore massimo corrispondente all'1‰ (uno‰) dell'importo del presente contratto.

L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

#### **Art. 6 - Premio di accelerazione previsto da PNRR**

In merito alla disciplina del PNRR – PNC, qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine contrattuale, ai sensi dell'Art.50, comma 4, del DL 71/2021 e s.m.i., è riconosciuto all'Appaltatore, a seguito dell'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo/ Certificato di Regolare Esecuzione, un premio di accelerazione per ogni giorno

naturale consecutivo di anticipo pari allo 0,6 per mille dell'importo contrattuale al netto dell'IVA di Legge. Il premio di accelerazione trova copertura economica mediante utilizzo delle somme indicate nel quadro economico dell'intervento alla voce Imprevisti, nei limiti delle risorse ivi disponibili e sempre che l'esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte.

**Art. 7 – Programma di esecuzione dei lavori e cronoprogramma**

1. Nel rispetto dell'articolo 43, comma 10, del D.P.R. 207/2010, l'appaltatore, entro 15 giorni dalla stipula del contratto, e comunque prima dell'inizio dei lavori, predispone e consegna al direttore dei lavori il programma esecutivo dei lavori, rapportato alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa. Tale programma deve riportare, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento; deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dal direttore dei lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Qualora il direttore dei lavori non si sia pronunciato entro tale termine, il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.

2. La Stazione appaltante può modificare o integrare il programma esecutivo dei lavori, mediante ordine di servizio, nei seguenti casi:

a. per il coordinamento con le forniture o le prestazioni di imprese o altre ditte estranee al contratto;

b. per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione appaltante;

c. per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante;

d. per l'opportunità o la necessità di eseguire prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, prove sui campioni, nonché collaudi parziali o specifici;

e. se è richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 92, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il PSC, eventualmente integrato ed aggiornato.

3. I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma, a corredo del progetto esecutivo, che la Stazione appaltante ha predisposto e può modificare nelle condizioni di cui al comma 2.

#### **Art. 8 - Adempimenti contrattuali specifici PNRR**

*Clausola relativa alle previsioni di cui 'art. 6 del DM 6 giugno 2012 recante Guida per l'integrazione degli aspetti sociali negli appalti pubblici.*

I lavori oggetto del presente appalto devono essere prodotti in conformità con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura (da ora in poi “standard”), definiti dalle leggi nazionali dei Paesi ove si svolgono le fasi della catena, ed in ogni caso in conformità con le Convenzioni fondamentali stabilite dall’Organizzazione Internazionale del Lavoro e dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite. L’Appaltatore ha trasmesso alla stazione appaltante, prima della stipula del presente atto, la *Dichiarazione di conformità a standard sociali minimi*, la quale fa parte integrante del presente contratto depositato agli atti dell’ufficio.

Al fine di consentire il monitoraggio, da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice, della conformità agli standard, l’aggiudicatario sarà tenuto a:

1. informare fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura dei beni oggetto del presente appalto, che l’Amministrazione aggiudicatrice ha richiesto la conformità agli standard sopra citati nelle condizioni d’esecuzione del presente appalto/contratto;
2. fornire, su richiesta dell’Amministrazione aggiudicatrice ed entro il termine stabilito, le informazioni e la documentazione relativa alla gestione delle attività riguardanti la conformità agli standard e i riferimenti dei fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura;
3. accettare e far accettare dai propri fornitori e sub-fornitori, eventuali verifiche ispettive relative alla conformità agli standard, condotte dall’Amministrazione aggiudicatrice o da soggetti indicati e specificatamente incaricati allo scopo da parte della Amministrazione stessa;
4. intraprendere, o a far intraprendere dai fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura, eventuali ed adeguate azioni correttive (es.:



rinegoziazioni contrattuali), entro i termini stabiliti dall'Amministrazione aggiudicatrice, nel caso che emerga, dalle informazioni in possesso dell'Amministrazione, una violazione contrattuale inerente la non conformità agli standard sociali minimi lungo la catena di fornitura;

5. dimostrare, tramite appropriata documentazione fornita all'Amministrazione aggiudicatrice, che le clausole sono rispettate, e a documentare l'esito delle eventuali azioni correttive effettuate.

La violazione delle presenti clausole contrattuali comporta l'applicazione delle penali previste da presente contratto.

L'Appaltatore si obbliga, ai sensi dell'art. 47 comma 4 del D.L. 77/2021, in caso di necessità di nuove assunzioni durante l'esecuzione del contratto, ad assicurare una quota pari almeno al 30% delle assunzioni necessarie sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile. Tale obbligo deve essere inteso come riferibile anche alle prestazioni eseguite tramite subappalto o avvalimento, purché rientranti nel descritto perimetro applicativo. (Per il calcolo delle quote si fa riferimento a quanto previsto nelle linee guida di cui al DPCM del 7/12/2021 Adozione delle linee guida volte a favorire la pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC).

Le assunzioni da destinare a occupazione giovanile (con età inferiore ai 36 anni) e femminile si identificano con il perfezionamento di contratti di lavoro subordinato disciplinati dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e dai contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

L'appaltatore ai sensi dell'art. 47, co. 3 del D.L. 77/2021 – ha dichiarato di rientrare nel novero degli operatori economici tenuti alla redazione della relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile e, pertanto, **si impegna**, entro sei mesi dalla stipula del contratto, a:

- consegnare alla stazione appaltante una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta;
- trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Il mancato rispetto di detto impegno, in conformità ai disposti dell'art. 47 comma 6 del citato Decreto, comporta l'applicazione di penali di cui al presente contratto e capitolato speciale di appalto, nonché l'impossibilità di partecipare in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, **per un periodo di dodici mesi**, ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati con le risorse derivanti da PNRR e PNC.

#### **Art. 9 – Sospensione e riprese dei lavori**

Le sospensioni parziali o totali delle lavorazioni, già contemplate nel programma operativo dei lavori, non rientrano tra quelle regolate dalla vigente normativa e non danno diritto all'Impresa di richiedere compenso o indennizzo di sorta né protrazione di termini contrattuali oltre quelli stabiliti. Nell'eventualità che, successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per

cause speciali, di pubblico interesse, imprevedibili o di forza maggiore, impedimenti che non consentano di procedere, parzialmente o totalmente, al regolare svolgimento delle singole categorie di lavori, l'Impresa appaltatrice è tenuta a proseguire i lavori eventualmente eseguibili, mentre si provvede alla sospensione, anche parziale, dei lavori non eseguibili in conseguenza di detti impedimenti.

I casi e i modi nei quali possono essere disposte le sospensioni totali o parziali dei lavori e i criteri di determinazione degli indennizzi e dei danni qualora le interruzioni superino i limiti previsti o siano ordinate in carenza di presupposti sono comunque disciplinate dall'art. 107 del D. Lgs. n. 50/16.

Per tutto quanto qui non espressamente previsto si rimanda al Capitolato Speciale d'Appalto con particolare riferimento agli articoli dal 15 al 16-ter.

#### **Art. 10 - Obblighi dell'Appaltatore in materia di personale dipendente**

L'Appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

L'appaltatore ha dichiarato in sede di gara di avere un numero di dipendenti pari a 23 (ventitrè) e pertanto trovano applicazione le penali relative al mancato rispetto delle disposizioni normative di cui all'art. 47 del D.L. 77/2021 richiamate anche nel Capitolato Speciale d'Appalto.

#### **Art. 11 - Obblighi dell'Appaltatore**

In conformità alle disposizioni legislative di cui al D.Lgs 81/2008 e s.m.i. l'Appaltatore:

- dovrà redigere e depositare il Piano Operativo di Sicurezza del cantiere specifico quale piano complementare e di dettaglio al Piano di Sicurezza e

coordinamento, redatto dal Coordinatore della Sicurezza nominato in corso d'opera dalla Stazione Appaltante e realizzato ai sensi dell'art. 100 del D.Lgs. 81/2008, nonché le eventuali proposte integrative;

- sarà tenuto ad aggiornare tempestivamente il Piano Operativo di sicurezza di cui alla lettera precedente in funzione delle eventuali variazioni ed in particolare ogni volta che mutino le condizioni del cantiere oppure i processi lavorativi utilizzati;

- dovrà dichiarare di rispettare gli obblighi di cui all'art. 97 del D.Lgs. 81/2008 in riferimento alle lavorazioni concesse in subappalto;

Le gravi o ripetute violazioni delle norme di sicurezza in genere nonché dei piani di sicurezza (qualora ricorrano gli estremi di redazione degli stessi) da parte dell'Appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

L'Appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free».

L'Appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, del certificato di collaudo provvisorio / certificato di regolare esecuzione; la stazione appaltante ha facoltà di richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

L'Appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire.

L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

L'Appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'Appaltatore per indisciplina, incapacità o grave negligenza. L'Appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali. L'Appaltatore è tenuto al rispetto di tutti gli obblighi di cui al Capitolato Speciale d'Appalto.

#### **Art. 12 - Disposizioni specifiche in materia di sicurezza**

I lavori di cui al presente appalto sono soggetti all'applicazione del D.Lgs. n. 81 del 09/04/2008 "Testo Unico della Sicurezza".

Il Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione è stato individuato nella figura del dott. ing. Giacomo Furlani in qualità di legale rappresentante della società Idraulica & Ambiente che ha redatto il PSC e relativi allegati che sono ricompresi negli elaborati di progetto. Il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione è stato individuato nella figura del Ing. Elena Primavera come da D.D. n°1077 del 04/05/2023

L'Appaltatore è comunque obbligato ad adottare le misure conformi alle prescrizioni di cui all'allegato XV del D.Lgs. 81/2008, ed è tenuto a consegnare all'Amministrazione appaltante entro 30 gg. dall'aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei lavori, nei casi di consegna anticipata in

pendenza del contratto, il piano operativo di sicurezza di cui all'art. 89 comma 1 lettera h) del D.Lgs. n. 81/2008.

La stima dei costi per la sicurezza che si identifica negli oneri per l'attuazione delle misure previste nell'Allegato XV del D.Lgs. 81/08 nonché L.R. n 33 del 18/11/2008 e' riportata nell'apposito elaborato.

### **Art. 13- Oneri ed Obblighi diversi a carico dell'appaltatore**

Oltre a tutte le spese obbligatorie e prescritte dal D.M. n. 145/2000 e a quanto specificato nel Capitolato speciale d'appalto, sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri qui di seguito indicati che si intendono compensati nel prezzo dei lavori:

1. adozione, nell'esecuzione di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la vita e la incolumità degli operai, delle persone addetti ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 81/2008 e di tutte le norme in vigore in materia di infortunistica;
2. provvista di energia elettrica per il funzionamento dei macchinari e per l'illuminazione del cantiere;
3. fornitura dell'acqua da usare per i lavori;
4. fornitura di acqua potabile per gli operai addetti ai lavori;
5. verifica dei calcoli statici allegati al progetto;
6. fornitura all'ufficio tecnico dell'ente appaltante, entro i termini prefissati dallo stesso, di tutte le notizie relative all'impiego della manodopera, notizie che dovranno pervenire in copia anche alla direzione dei lavori;
7. fornitura ed installazione del cartello di cantiere, delle dimensioni, tipo e materiali che saranno prescritti dalla direzione dei lavori, secondo le

indicazioni fornite dalla stazione appaltante, in base a quanto previsto dalla legislazione vigente;

8. fornitura e mantenimento in efficienza dei cartelli di avviso e dei fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di quanto altro venisse indicato dalla Direzione di lavori, a scopo di sicurezza;

9. mantenimento del transito in condizioni di sicurezza, effettuando le segnalazioni di legge sia diurne che notturne, ed eseguendo tutte le altre opere precauzionali atte ad evitare incidenti e danni alle persone o cose sulle strade in qualsiasi modo interessate dai lavori. Resta convenuto che, qualora per mancanza, insufficienza o inadeguatezza di segnalazione dei lavori che interessano o limitano la zona riservata al traffico dei veicoli e dei pedoni, dovessero verificarsi danni alle persone o alle cose, l'Impresa terrà sollevata e indenne l'Amministrazione Appaltante e il personale dipendente da qualsiasi pretesa o molestia, anche giudiziaria che potesse provenirle da terzi e provvederà a suo carico al completo risarcimento dei danni che si fossero verificati;

10. installazione e mantenimento del cantiere in perfetto stato di agibilità.

Sono anche compresi gli oneri per la rimozione del cantiere al completamento dei lavori e quelli che dovessero derivare dalla particolare ubicazione del cantiere e dalle eventuali difficoltà di limitazione del traffico stradale;

11. provvedere a propria cura e spese e sotto la propria completa responsabilità, al ricevimento in cantiere, allo scarico e al trasporto nei luoghi di deposito, situati all'interno del cantiere o a piè d'opera, secondo le disposizioni della Direzione dei lavori, nonché alla buona conservazione e alla perfetta custodia

dei materiali e dei manufatti, anche se esclusi dal presente appalto e provvisti o eseguiti da altre ditte per conto della Stazione appaltante. I danni che per cause dipendenti o per ~~sua~~ negligenza fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti dovranno essere riparati a carico esclusivo dell'Appaltatore;

12. pulizia quotidiana compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre Ditte;

13. rispondere in ogni caso alla buona riuscita delle opere, anche di quelle eseguite mediante l'impiego di materiali forniti dall'Amministrazione. Nel caso in cui l'Impresa avvertisse qualche deficienza in detti materiali, potrà esimersi da ogni responsabilità soltanto denunciando tempestivamente per iscritto la cosa alla Direzione dei Lavori e documentando ufficialmente in pari tempo il proprio asserto mediante presentazione di referti originali rilasciati in merito ai materiali da un competente Istituto sperimentale;

14. raccolta periodica, con oneri a proprio carico, delle fotografie relative alle opere appaltate, durante la loro costruzione e ad ultimazione avvenuta, che saranno volta per volta richieste dalla direzione dei lavori;

15. evitare assolutamente di valersi direttamente od indirettamente dell'opera dei dipendenti dell'Amministrazione;

16. spese di pesatura che occorressero;

17. sgombero del cantiere, entro 15 giorni dal verbale di ultimazione dei lavori, dei mezzi d'opera, degli impianti di sua proprietà e dei materiali di rifiuto lasciati dall'appaltatore o da altre ditte e pulizia dell'opera realizzata;

18. custodia e buona conservazione delle opere fino al collaudo. E' anche compreso l'onere per la protezione dei marmi, delle piastre artificiali e naturali



in lastre o blocchi e degli infissi di qualsiasi genere, l'onere per la rimozione di dette opere di protezione a richiesta della Direzione Lavori;

19. consentire prima che intervenga il collaudo provvisorio l'uso anticipato dell'opera previa richiesta dall'amministrazione appaltante a norma dell'art. 230, del D.P.R. n. 207/2010, senza che l'Appaltatore abbia diritto a speciali compensi;

20. gli accertamenti di laboratorio, le verifiche tecniche obbligatorie o previste specificamente dal capitolato speciale d'appalto, nonché eventuali ulteriori prove ed analisi espressamente disciplinati dalla normativa in vigore. Le operazioni di collaudo sono disciplinate dagli art. 224 e 235 del D.P.R. 207/2010. La custodia e gestione dei campioni avviene a norma di legge nel rispetto del principio del contraddittorio. A richiesta della Direzione lavori potranno essere effettuate prove nell'officina di provenienza delle tubazioni, pezzi speciali e apparecchi forniti dall'Appaltatore, a spese del medesimo Appaltatore e nel rispetto del principio del contraddittorio;

21. risarcimento degli eventuali danni che, in dipendenza del modo di esecuzione di lavori, fossero arrecati a proprietà pubblica e privata nonché a persone, restando liberi ed indenni l'Amministrazione e il suo personale.

Quando l'Appaltatore non adempia a tutti questi obblighi, l'Appaltante sarà in diritto, previo avviso dato per iscritto, e restando questo senza effetto, entro il termine fissato nella notifica, di provvedere direttamente alla spesa necessaria, disponendo il dovuto pagamento a carico dell'Appaltatore. In caso di rifiuto o di ritardo di tali pagamenti da parte dell'Appaltatore, essi saranno fatti d'ufficio e l'Appaltante si rimborserà della spesa sostenuta sul successivo acconto.

Sarà applicata una penale pari al 10% sull'importo dei pagamenti derivati dal mancato rispetto agli obblighi sopra descritti nel caso che ai pagamenti stessi debba provvedere l'Appaltante.

Tale penale sarà ridotta del 5% qualora l'Appaltatore ottemperi all'ordine di pagamento entro il termine fissato nell'atto di notifica.

Il corrispettivo per tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati è conglobato nei prezzi dei lavori di cui al presente contratto.

#### **Art. 14 - Responsabilità e Obblighi dell'appaltatore per i difetti di costruzione**

Le responsabilità e gli obblighi dell'appaltatore per difetti di costruzione sono definite dall'art. 18 del D.M. LL.PP. n° 145/2000 e dall'art. 227 del D.P.R. 05/10/2010 n. 207, oltre che da tutte le altre norme di legge.

#### **Art. 15 – Contabilizzazione dei lavori**

I lavori di cui al presente contratto saranno contabilizzati a misura secondo quanto previsto dal capitolato speciale d'appalto.

Gli eventuali lavori in economia introdotti in sede di variante in corso di contratto saranno contabilizzati secondo quanto previsto dal capitolato speciale d'appalto, dal Codice e dalla normativa vigente.

Gli oneri per la sicurezza verranno contabilizzati proporzionalmente ai lavori eseguiti secondo quanto previsto dal capitolato speciale d'appalto e dalla normativa vigente.

#### **Art. 16 – Anticipazione dell'importo contrattuale**

Ai sensi dell'art. 35 c. 18 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. è prevista la corresponsione in favore dell'appaltatore a titolo di anticipazione di una somma pari al 20% dell'importo contrattuale, da erogare entro 15 giorni dall'effettivo

inizio dei lavori accertato dal RUP ancorchè in pendenza della stipula del contratto in caso di consegna sotto riserva di legge ex art. 91, comma 1 del D.L. n. 18 del 17/03/2020 e s.m.i..

*L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.*

#### **Art. 17 - Contabilità dei lavori e pagamenti**

Qualora prevista dalla normativa vigente, al momento della sottoscrizione del contratto, sarà corrisposta a favore dell'Appaltatore un'anticipazione sul corrispettivo nella misura determinata dalle disposizioni in vigore e secondo quanto disciplinato nel Capitolato Speciale d'Appalto.

Le rate di acconto sono dovute ogni volta che l'importo dei lavori eseguiti, al netto dell'importo delle rate di acconto precedenti, raggiunge un importo non inferiore a **350.000,00 euro** secondo quanto disciplinato nel Capitolato Speciale d'Appalto. A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.

In deroga al limite della somma della rata di acconto sopra prevista, se i lavori eseguiti raggiungono un importo pari o superiore al 90% (novanta per cento) dell'importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto, ma comunque non superiore al 90% (novanta per cento) dell'importo contrattuale. Non può essere emesso

alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l'importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia uguale o inferiore al 15 % (quindici per cento) dell'importo contrattuale medesimo. I certificati di pagamento, relativi alle rate di acconto così determinate, saranno emessi nei termini previsti dall'art. 113 bis del DLgs 50/2016 previa richiesta agli enti previdenziali ed assistenziali delle certificazioni attestanti l'avvenuto versamento dei contributi così come previsto dall'art. 28 bis della L.R. n.49/1992 modificata ed integrata dalla L.R. n.25/1995.

Il RUP, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 113-bis del codice dei contratti e dell'Art.14, comma 1 – lettera d) del D.M. M.I.T. n.49 del 07/03/2018, emette, contestualmente all'adozione di ogni Stato di avanzamento Lavori, e comunque entro sette giorni dall'adozione degli stessi S.A.L., il conseguente certificato di pagamento ai fini della relativa fatturazione elettronica da parte dell'Appaltatore.

Le fatture emesse in acconto e a saldo verranno suddivise ed intestate per la quota pari a € 354 195,37 + I.V.A., ad ASET S.p.a. e la quota rimanente al Comune di Fano.

Per l'adozione dello Stato di Avanzamento Lavori si intende la data di emissione del medesimo S.A.L. da parte del Direttore dei Lavori.

La contabilità dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti e del Capitolato Speciale d'Appalto. Trattandosi di contratto con corrispettivo a misura, la contabilità dei lavori a misura è effettuata attraverso la registrazione delle misure rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito documento, con le modalità previste dal capitolato speciale per

ciascuna lavorazione; il corrispettivo è determinato moltiplicando le quantità rilevate per i prezzi unitari dell'elenco prezzi contrattuale.

Per eventuali lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia e non previste in contratto, si procede secondo le relative speciali disposizioni di Legge.

I Costi della sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con la sola eccezione del prezzo che è quello contrattuale prestabilito dalla stazione appaltante e non oggetto dell'offerta in sede di gara.

Dopo l'ultimazione dei lavori ed all'esito positivo del collaudo, il responsabile unico del procedimento rilascia il documento di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'Appaltatore. Il Certificato/Documento di pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, comma 2, del codice civile. Il **pagamento della rata di saldo**, comprensiva delle ritenute di cui al comma 2, è subordinato alla presentazione di garanzia fideiussoria di cui all'art. 103, comma 6, del Codice dei Contratti nonché all'adempimento dell'obbligo di cui all'art. 8, comma 5, del presente contratto (presentazione delle certificazioni di qualità e delle schede tecniche di conformità per tutti i prodotti forniti/istallati), e deve essere effettuato entro 60 giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio / certificato di regolare esecuzione. Per il pagamento della rata di saldo si applica la Verifica di congruità dell'incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione dei lavori di che trattasi (c.d. **DURC di Congruità**). In merito si rinvia a quanto specificato e dettagliato nel Capitolato Speciale d'Appalto. Il Pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, comma 2, del codice civile.

L'importo della garanzia fideiussoria, dell'importo equivalente alla rata di saldo, deve essere aumentato degli interessi legali calcolati per un biennio, con scadenza non inferiore a 24 (ventiquattro) mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.

In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti e alla rata di saldo rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel capitolato speciale di appalto, spettano all'esecutore dei lavori gli interessi, legali e moratori ai sensi del D. Lgs. 231/2002.

Trascorsi i termini per l'emissione del certificato di pagamento o del titolo di spesa, o nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, l'appaltatore ha facoltà di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile.

#### **Art. 18 – Modalità di pagamento e obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari**

L'Appaltatore, con la stipula del presente contratto, si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i. Tutti i pagamenti dovranno avvenire, pena la nullità del contratto, utilizzando unicamente conti correnti bancari o postali, dedicati, anche non in via esclusiva, a commesse pubbliche. Il pagamento delle fatture avverrà a mezzo mandato bancario, previa acquisizione da parte del Comune di Fano della documentazione attestante il versamento dei contributi previdenziali

e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti (D.U.R.C).

Il Comune di Fano non sarà responsabile di eventuali ritardi derivanti dai disguidi nel recapito delle fatture. L'inottemperanza all'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari con le modalità di cui sopra comporterà per l'appaltatore, fatta salva la clausola di risoluzione contrattuale, l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie disposte dal successivo art. 6 della Legge n. 136/2010 e s. m. e i.. L'ottemperanza all'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari opera anche nei confronti dei subappaltatori o subcontraenti, pena la nullità assoluta del contratto. L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Pesaro Urbino della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

#### **Art. 19 - Controlli**

La Direzione dei Lavori potrà procedere in qualunque momento all'accertamento della regolare esecuzione ed alla misurazione delle opere compiute: ove l'Appaltatore non si prestasse ad eseguire in contraddittorio tali operazioni, gli sarà assegnato un termine perentorio, scaduto il quale, i maggiori oneri che si dovranno per conseguenza sostenere gli verranno senz'altro addebitati. In tal caso, inoltre, l'appaltatore non potrà avanzare alcuna richiesta per eventuali ritardi nella contabilizzazione o nell'emissione dei certificati di pagamento.

Qualora dall'accertamento risultasse la necessità di rifare o modificare qualche opera, per esecuzione non perfetta, l'Appaltatore dovrà effettuare i rifacimenti e

le modifiche ordinate, nel tempo che gli verrà prescritto e che verrà considerato, agli effetti di eventuali ritardi, come tempo impiegato per i lavori.

#### **Art. 20 - Conto finale**

Il conto finale dovrà essere compilato entro 30 (trenta) giorni dal verbale di ultimazione dei lavori, accertata con apposito certificato, come stabilito all'art. 25 del Capitolato Speciale di Appalto. Per il Certificato di regolare esecuzione dei lavori si applica l'art. 237 del DPR 207/2010.

#### **Art. 21 - Revisione dei prezzi**

Le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione saranno valutate secondo le clausole previste nei documenti di gara iniziali e così come disciplinato ed individuato nel Capitolato Speciale d'Appalto.

Fino al 31 Dicembre 2023, al presente contratto si applicano integralmente le disposizioni di cui all'art. 29 del Decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, con Legge 28 marzo 2022, n.25. in particolare si evidenzia che:

a) Le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, sono valutate dalla stazione appaltante soltanto se tali variazioni risultano superiori al cinque per cento rispetto al prezzo, rilevato nell'anno di presentazione dell'offerta, anche tenendo conto di quanto previsto dal decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di cui al comma 2, secondo periodo.

b) In tal caso si procede a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il cinque per cento e comunque in misura pari all'80 per cento di detta eccedenza, nel limite delle risorse di cui all'Art.29, comma 7, del citato D.L. 27/01/2022 n.4 convertito con Legge n.25/2022;



c) La compensazione è determinata applicando la percentuale di variazione che eccede il cinque per cento al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nei dodici mesi precedenti al decreto di cui al comma 2, secondo periodo, e nelle quantità accertate dal direttore dei lavori.

d) A pena di decadenza, l'appaltatore presenta alla stazione appaltante l'istanza di compensazione, ai sensi del comma 1, lettera b), entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica periodo esclusivamente per i lavori eseguiti nel rispetto dei termini indicati nel relativo cronoprogramma.

e) Il direttore dei lavori della stazione appaltante verifica l'eventuale effettiva maggiore onerosità subita dall'esecutore, e da quest'ultimo provata con adeguata documentazione, ivi compresa la dichiarazione di fornitori o subcontraenti o con altri idonei mezzi di prova relativi alle variazioni, per i materiali da costruzione, del prezzo elementare dei materiali da costruzione pagato dall'esecutore, rispetto a quello documentato dallo stesso con riferimento al momento dell'offerta.

f) Il direttore dei lavori verifica altresì che l'esecuzione dei lavori sia avvenuta nel rispetto dei termini indicati nel cronoprogramma. Laddove la maggiore onerosità provata dall'esecutore sia relativa ad una variazione percentuale inferiore a quella riportata nel decreto di cui al secondo periodo del comma 2, la compensazione è riconosciuta limitatamente alla predetta inferiore variazione e per la sola parte eccedente il cinque per cento e in misura pari all'80 per cento di detta eccedenza.

g) Ove sia provata dall'esecutore una maggiore onerosità relativa ad una variazione percentuale superiore a quella riportata nel predetto decreto, la compensazione è riconosciuta nel limite massimo pari alla variazione riportata nel decreto di cui al citato comma 2, secondo periodo, per la sola parte eccedente il cinque per cento e in misura pari all'80 per cento di detta eccedenza.

h) Sono esclusi dalla compensazione i lavori contabilizzati nell'anno solare di presentazione dell'offerta.

i) La compensazione non è soggetta al ribasso d'asta ed è al netto delle eventuali compensazioni precedentemente accordate.

Per quanto non espressamente indicato trovano applicazione i limiti e le disposizioni di cui all'Art. 106 del codice dei contratti e dell'articolo 29 del Decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4.

#### **Art. 22 – Cessione del contratto e cessione dei crediti**

È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma, ogni atto contrario è nullo di diritto. È ammessa la cessione dei crediti ai sensi dell'art. 106, comma 13, del D.Lgs.n. 50/2016. La cessione del credito deve essere preventivamente, pena nullità, autorizzata dalla stazione appaltante e, solo in tal caso, dovrà essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata all'Amministrazione debitrice.

#### **Art. 23 - Variazione/Modifica del progetto e del corrispettivo**

Se la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiede e ordina modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'articolo 106 del Codice dei contratti e di cui al Capitolato Speciale d'Appalto, le stesse verranno concordate e

successivamente liquidate sulla base di una nuova modifica contrattuale/perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante verbale di concordamento, ai sensi dell'art. 8, comma 5, del D.M. M.I.T. n.49 del 07/03/2018.

In tal caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui all'art. 43, comma 8, del D.P.R. n. 207 del 2010 e di cui all'art. 8, comma 5, del D.M. M.I.T. n.49 del 07/03/2018.

Le varianti devono essere preventivamente concordate e approvate dalla stazione appaltante, che ne deve verificare l'effettivo apporto migliorativo.

Il contratto può essere modificato anche a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, senza necessità di una nuova procedura, se il valore della modifica è contemporaneamente al di sotto delle soglie di rilevanza comunitaria definite all'Art. 35 del codice degli appalti .

Le varianti in corso d'opera sono comunicate dal RUP all'Osservatorio di cui all'articolo 213 del codice dei contratti, tramite le sezioni regionali, entro trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante per le valutazioni e gli eventuali provvedimenti di competenza. Le varianti in corso d'opera sono comunque soggette alle comunicazioni ed agli adempimenti di cui all'art.106, comma 14, del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i..

#### **Art. 24 - Modalità di soluzione delle controversie**

Se sono iscritte riserve sui documenti contabili per un importo compreso fra il 5% e il 15% dell'importo contrattuale, il responsabile del procedimento, valutata l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve,

promuove l'accordo bonario per la risoluzione delle riserve iscritte prima dell'approvazione del certificato di collaudo.

L'Appaltatore terrà sollevata ed indenne l'Amministrazione Appaltante da ogni controversia (comprese quelle relative a risarcimento danni) e conseguenti eventuali oneri che possono derivare da contestazioni, richieste, ecc. da parte di terzi, in ordine alla esecuzione dei lavori.

Qualora non si stipuli l'accordo bonario, la definizione di tutte le controversie è demandata al Foro di Pesaro.

#### **Art. 25 - Risoluzione e recesso dal contratto**

Ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del codice dei contratti, le stazioni appaltanti possono risolvere un contratto pubblico durante il periodo di validità dello stesso, se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:

- a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto, ai sensi dell'articolo 106 del codice dei contratti;
- b) con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e c) del codice dei contratti sono state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettera e) del predetto codice, sono state superate eventuali soglie stabilite dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 3, sono state superate le soglie di cui al medesimo comma 3, lettere a) e b);
- c) l'aggiudicatario o il concessionario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto o della concessione, in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, del codice dei contratti per quanto riguarda i settori ordinari e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di

appalto, ovvero ancora per quanto riguarda i settori speciali avrebbe dovuto essere escluso a norma dell'articolo 136, comma 1, secondo e terzo periodo, del codice dei contratti;

d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione delle norme contenute nel presente codice;

Le stazioni appaltanti risolvono il contratto pubblico durante il periodo di efficacia dello stesso qualora:

a) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;

b) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del codice dei contratti.

Il contratto sarà altresì risolto negli altri casi previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto.

E' altresì fatto salvo il diritto di recesso del Comune di Fano, ai sensi degli artt. 1671 C.C. e 109 del Codice, nonché negli altri casi specificati dal Capitolato Speciale d'Appalto, compresi i diritti di risoluzione/recesso esercitabili dall'Appaltatore ed ivi contemplati.

L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

## **Art. 26 – Subappalto**

Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell'articolo 105 del Codice dei contratti, i lavori che l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto.

Le parti si danno reciprocamente atto che in sede di offerta l'appaltatore ha indicato di avvalersi del subappalto nella misura del 49,99% per le lavorazioni riconducibile alla categoria prevalente OG6.

I lavori che l'appaltatore ha indicato in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto e previa autorizzazione della stazione appaltante.

Ai sensi dell'articolo 105, comma 8, del codice dei contratti, il contraente principale resta responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

L'affidatario è responsabile in solido dell'osservanza del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Il subappalto non autorizzato comporta, anche ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, inadempimento contrattualmente grave ed essenziale con la conseguente possibilità, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore. Le sanzioni penali sono disciplinate dall'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646 e s.mi. (sanzione pecuniaria fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

- a. in caso di inadempimento da parte dell'affidatario;
- b. su richiesta del Subappaltatore;

Per quanto non previsto dal presente articolo si rinvia all'art. 105 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e agli articoli 43, 44 e 45 del Capitolato Speciale d'Appalto.

#### **Art. 27 – Garanzie per il pagamento della rata di saldo**

L'Appaltatore si impegna irrevocabilmente a costituire, a favore della Stazione Appaltante, a garanzia del pagamento della rata di saldo, ad emissione del certificato di regolare esecuzione una fideiussione bancaria o polizza assicurativa a seguito della quale la Stazione Appaltante, con apposito atto dichiarerà l'ammissibilità del certificato di regolare esecuzione e corrisponderà il saldo del prezzo contrattuale.

La predetta garanzia avrà durata e validità fino allo scadere di due anni dalla data di emissione o del certificato di regolare esecuzione. La garanzia dovrà essere di importo pari alla rata di saldo maggiorata del tasso di interesse legale applicato per un periodo di due anni dalla data di emissione del certificato di

regolare esecuzione.

**Art. 28 - Cauzione definitiva**

L'Appaltatore, ai sensi dell'art. 103, comma 1, del D.Lgs n.50 del 18 aprile 2016, ha prestato cauzione definitiva dell'importo di € 91.267,00 (euro novantunomiladuecentosessantasette virgola zero centesimi), mediante polizza fidejussoria n. 2023/50/2664956 emessa il 6/04/2023, dalla compagnia Reale Mutua, Agenzia di Potenza n. 836.

La cauzione deve permanere sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o, comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; è fatto salvo il progressivo svincolo della cauzione definitiva secondo i criteri e le modalità stabilite dall'art. 103, c. 5, del D.Lg. 50/2016.

Si autorizza l'Appaltatore allo svincolo della cauzione provvisoria presentata telematicamente dell'importo di € 9.529,00 (euro novemilacinquecentoventinove virgola zero centesimi), dando atto che, con la sottoscrizione del presente contratto, si rilascia ampia e liberatoria quietanza.

**Art. 29 - Polizza assicurativa per danni e responsabilità civile verso terzi**

L'Appaltatore ai sensi dell'art 103, comma 7 del Codice dei Contratti, ed ai sensi di quanto stabilito nel Capitolato Speciale d'Appalto, ha stipulato un'assicurazione mediante polizza numero 2023/06/2115875 emessa in data 3/05/2023, rilasciata dalla società Reale Mutua, Agenzia di Potenza n. 836, per l'importo complessivo di € 939.190,99 (Sezione A - Partita 1) € 939.191,00, Partita 2) € 50.000,00 e Partita 3) € 20.000,00). Alla sezione B "Massimale R.C.T. la somma assicurata è pari ad € 1.000.000,00.



**Art. 30- Estensione degli obblighi di condotta prevista per i dipendenti pubblici**

L'Appaltatore prende atto dell'esistenza del codice di comportamento dei dipendenti pubblici emanato con D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013 e del codice di comportamento integrativo del Comune di Fano approvato con delibera di Giunta Comunale n. 503 del 30 dicembre 2013 di cui dichiara di aver preso conoscenza sul sito internet dell'Ente [www.comune.fano.ps.it](http://www.comune.fano.ps.it) – sezione Amministrazione trasparente e si obbliga a far osservare al proprio personale e ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta in essi previsti.

**Art. 31 - Assenza di condizioni ostative alla stipula**

Il Responsabile di Settore che interviene in quest'atto in rappresentanza del Comune, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del citato decreto, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara:

- non ricorre conflitto, anche potenziale, di interessi a norma degli artt. 6-bis della legge n. 241/1990, art. 6 del D.P.R. n. 62/2013 e del Codice di Comportamento del Comune di Fano, nonché le cause di astensione previste dagli artt. 7 e 14 del D.P.R. n. 62/2013 e dal Codice di Comportamento del Comune di Fano;
- non ricorrono gli obblighi di astensione di cui all'art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.

**Art. 32 – Assenza di causa interdittiva alla stipula del contratto**

L'Appaltatore con la sottoscrizione del presente contratto attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 16 ter, d.lgs. n. 165/2001, di non aver concluso

contratti o conferito incarichi a dipendenti dell'amministrazione committente il cui rapporto di lavoro è terminato da meno di tre anni e che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei confronti dell'affidatario stesso per conto dell'amministrazione committente.

#### **Art. 33 – Obblighi in materia di assunzioni obbligatorie**

L'Appaltatore ha dichiarato in sede di gara di non essere assoggettato agli obblighi relative alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, di cui alla Legge 12.03.1999, n. 68.

#### **Art. 34 – Clausola sociale**

L'Appaltatore qualora abbia l'esigenza di disporre di ulteriore manodopera rispetto a quella di cui si avvale per lo svolgimento delle attività rientranti tra quelle oggetto del contratto, deve prioritariamente assumere soggetti svantaggiati (ai sensi della L. n. 381/91, del Regolamento CE n. 800/2008 art. 2, del Decreto 20/03/2013 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del D.L. 34 del 20/03/2014) a condizione che la loro qualifica sia ammortizzabile con l'organizzazione aziendale prescelta dall'impresa.

#### **Art. 35 - Protocollo di legalità con la Prefettura**

Il presente contratto è assoggettato al Protocollo d'intesa per la promozione della legalità e delle condizioni di sicurezza nel lavoro, sottoscritto tra la Prefettura di Pesaro e Urbino ed il Comune di Fano in data 10 marzo 2020. L'Appaltatore è altresì obbligato, qualora presenti nel presente contratto, a comunicare alla stazione appaltante l'elenco delle imprese coinvolte nelle attività di cui all'art.1, comma 53, della L. 190/2012, così come modificate, da ultimo, dall'art.4 bis del decreto legge 8 aprile 2020 n.23, convertito dalla legge 5 giugno 2020, n.40.

### **Art. 36 - Clausola risolutiva espressa**

Il Comune di Fano potrà risolvere il presente contratto in modo immediato ed automatico qualora, successivamente alla stipula del presente contratto, pervenga una comunicazione ovvero una informazione interdittiva ovvero la cancellazione dalle white list per il verificarsi dei relativi presupposti.

Nel caso di risoluzione del contratto l'Appaltatore, ai sensi dell'art. 108, comma 5, del D.lgs. n. 50/2016. ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni contrattuali regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

### **Art. 37- Trattamento dati personali**

Ai sensi dell'art. 13 del RE (UE) 2016/679 – GDPR - si informa che:

- il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Fano, con sede in Fano, via s. Francesco d'Assisi, n. 76, Partita IVA 00127440410;
- i dati forniti saranno trattati con le modalità di cui al Capo II del GDPR;
- i dati saranno utilizzati esclusivamente per le finalità di interesse pubblico in quanto gli stessi sono obbligatoriamente richiesti per consentire la stipula del contratto;
- i dati potranno essere comunicati a soggetti terzi, pubblici e/o privati, interni ed esterni anche tramite sistemi di interconnessione, per il riscontro della loro esattezza o completezza;
- l'interessato potrà esercitare i propri diritti nel rispetto di quanto previsto dal capo III del GDPR (rif. artt-15 e ss.);
- i dati raccolti per la finalità oggetto di questa informativa saranno conservati fino all'eventuale esercizio di rettifica, cancellazione, ecc. da parte dell'interessato e comunque, in via ordinaria e generale – fatti salvi i diritti

riconosciuti dal citato capo III del GDPR – per il tempo definito dalla conclusione della procedura di cui trattasi.

Per le modalità di esercizio dei propri diritti e per informazioni e chiarimenti l'interessato potrà rivolgersi al Dirigente Settore Lavori Pubblici.

**Art. 38 - Richiamo alle norme legislative e regolamentari.**

Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture approvato con D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., il D.P.R. n. 207/2010 per le parti rimaste in vigore, ai sensi degli artt. 216 e 217 del D.Lgs. n. 50/2016 e per la parte applicabile il Capitolato Generale d'appalto approvato con Decreto del Ministero dei LL.PP. 19/04/2000 n. 145.

Si fa infine riferimento e si rimanda al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e Piano Nazionale degli investimenti Complementari (PNC).

**Art. 39 – Spese**

Tutte le spese relative al presente contratto, bolli, registrazione, diritti di segreteria ed ogni altra inerente e conseguente, sono a totale e definitivo carico dell'Appaltatore.

L'imposta di bollo è assolta con modalità telematica ai sensi dell'art. 1, comma 1-bis del D.P.R. 642/1972 come modificato dal D.M. 22/02/2007.

Qualora dovesse essere ricalcolato il valore dell'imposta di bollo, l'Appaltatore si impegna sin da ora a versare la differenza con relativa sanzione e interessi senza alcuna rivalsa nei confronti dell'Ente e dell'Ufficiale Rogante.

Nelle ipotesi di applicazione delle penali di cui al presente contratto, l'Appaltatore si impegna sin da ora, ad effettuare i versamenti richiesti per la

registrazione delle stesse all'Agenzia delle Entrate.

**Art. 40 – Disposizioni di carattere fiscale**

Il corrispettivo del presente contratto è soggetto ad IVA: l'atto va registrato con imposta a misura fissa giusto l'art. 40 del D.P.R. 26.4.1986, n. 131.

Le parti dichiarano che la loro Partita IVA e Codice Fiscale sono i seguenti:

- CO. E ST. COSTRUZIONI E STRADE S.R.L, C.F. n. 07363840583 e P.I. n. 00996120762;

- Comune di Fano - n. 00127440410.

Ai sensi dell'art. 1341 del Codice Civile l'appaltatore dichiara di approvare tutte le clausole del presente contratto ed in particolare le seguenti:

Art. 4 –Tempo per l'inizio e l'ultimazione dei lavori;

Art. 5 – Penale per ritardi e penali per inadempimenti relativi al PNRR;

Art. 8 - Adempimenti contrattuali specifici PNRR;

Art. 11 – Obblighi dell'appaltatore;

Art. 13 Oneri e obblighi diversi a carico dell'appaltatore;

Art. 17 – Contabilità dei lavori e pagamenti;

Art. 18 – Modalità di pagamento e obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

Art. 21 - Revisione dei prezzi;

Art. 22 - Cessione del contratto e cessione dei crediti;

Art. 24 - Modalità di soluzione delle controversie;

Art. 25 Risoluzione e recesso del contratto;

Art. 26 - Subappalto;

Art. 34 – Clausola sociale;

Art. 36 - Clausola risolutiva espressa;

Art. 37 – Trattamento dati personali;

Art. 39 Spese.

Le parti contraenti, dopo aver letto il presente atto che consta di n. 45 pagine intere e 18 righe della quarantaseiesima pagina a video, lo approvano riconoscendolo conforme alla loro volontà e lo sottoscrivono con firma digitale, generata con dispositivi conformi alle regole tecniche di cui al DPCM 22 febbraio 2013 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n. 117 del 21 maggio 2013).

Ciascuna delle parti espressamente attesta e riconosce che la firma digitale da ciascuna di esse generata per la sottoscrizione del presente atto e dei documenti informatici depositati agli atti è basata su un certificato qualificato che non risulta scaduto di validità e non risulta revocato o sospeso ai sensi dell'art. 24, comma 3, del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. e che non eccede eventuali limiti d'uso, secondo quanto stabilito all'art. 28, comma 3 e all'art. 30, comma 3, del citato Decreto Legislativo.

COMUNE DI FANO

LA DITTA

Dott. ing. Federico Fabbri

sig. Giuseppe Tedesco

Il Segretario Generale dott. Stefano Morganti

(Firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 e seguenti del Decreto Legislativo n. 82/2005)

*Estremi registrazione n. 2683 Serie 1T del 10 maggio 2023 € 245,00*